

UNIONE DEI COMUNI TERRA DEI CASTELLI

Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE TERRA DEI CASTELLI**

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Terra dei Castelli n. 7 del 18/4/2018

SOMMARIO

PRINCIPI GENERALI	4
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO	4
TITOLO I IL CONSIGLIO DELL'UNIONE TERRA DEI CASTELLI	4
ART. 3 SEDE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE	4
ART. 4 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO	4
ART. 5 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	5
ART. 6 SEGRETARIO DELL'ADUNANZA CONSILIARE	5
ART. 7 PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI	5
ART. 8 RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	6
ART. 9 ASSENZE DEI CONSIGLIERI	6
ART. 10 CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE	6
TITOLO II I GRUPPI CONSILIARI	7
ART. 11 GRUPPI CONSILIARI	7
ART. 12 ASSISTENZA AMMINISTRATIVA O TECNICO-GIURIDICA AI CONSIGLIERI	7
ART. 13 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	8
TITOLO III LE COMMISSIONI CONSILIARI	8
ART. 14 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE	8
ART. 15 DURATA IN CARICA	9
ART. 16 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO	9
ART. 17 COMPITI E FUNZIONI	9
ART. 18 VERBALI DELLE SEDUTE	10
ART. 19 COMMISSIONI CONSILIARI TEMPORANEE	10
TITOLO IV PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO	10
ART. 20 PREDISPOSIZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO	10
ART. 21 LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE	11
ART. 22 PROPOSTE DEI CONSIGLI COMUNALI DEGLI ENTI ADERENTI	11
TITOLO V DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	11
ART. 23 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE	11
ART. 24 PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE	12
ART. 25 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE	13
ART. 26 SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE	13

ART. 27 PROCEDIMENTO PER LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO	13	
ART. 28 EMENDAMENTI DEI PROVVEDIMENTI DISCUSSI IN AULA	14	
ART. 29 QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA	14	
ART. 30 FATTO PERSONALE	14	
ART. 31 L'INTERROGAZIONE	15	
ART. 32 L'INTERPELLANZA	15	
ART. 33 LA MOZIONE	16	
ART. 34 GLI ORDINI DEL GIORNO	16	
ART. 35 LA MOZIONE D'ORDINE	17	
ART. 36 PROPOSTE E QUESTIONI ESTRANEE, COMUNICAZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI	17	
ART. 37 ORDINE DELLA DISCUSSIONE	17	
ART. 38 ASTENSIONI PREVISTE DALLA LEGGE	18	
ART. 39 CONTINUAZIONE DELLA TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO IN CASO DI MANCATO ESAURIMENTO		18
ART. 40 CHIUSURA DELLA SEDUTA CONSILIARE		18
TITOLO VI LE VOTAZIONI DEL CONSIGLIO		18
ART. 41 SISTEMI DI VOTAZIONE		18
ART. 42 NOMINA DEGLI SCRUTATORI PER VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO		19
ART. 43 DICHIARAZIONE DI VOTO		19
ART. 44 ORDINE DELLE VOTAZIONI		19
ART. 45 NORME PARTICOLARI DI VOTAZIONE		19
ART. 46 MODALITÀ DELLA VOTAZIONE SEGRETA		20
ART. 47 NUMERO LEGALE PER LA VOTAZIONE E COMPUTO DELLA MAGGIORANZA		20
TITOLO VII ATTI E DOCUMENTI PRODOTTI DAL CONSIGLIO		20
ART. 48 IL PROCESSO VERBALE		20
ART. 49 REGISTRAZIONI VIDEO		21
ART. 50 FORMA E CONTENUTI DELLE DELIBERAZIONI		21
ART. 51 ANNULLAMENTO - REVOCA - MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI		22
ART. 52 PUBBLICAZIONE		22
ART. 53 RILASCIO DI COPIE - ARCHIVIAZIONE		22

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento di esecuzione delle norme legislative e dello Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio dell'Unione "Terra dei Castelli" e delle sue Commissioni.
2. Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento degli affari del Consiglio, non espressamente contemplati dal presente regolamento e dalle norme legislative e statutarie, provvede il Presidente del Consiglio applicando i principi generali dell'ordinamento.
3. Nel caso di contestazione delle decisioni del Presidente del Consiglio avanzate anche da un solo Consigliere, il Presidente stesso indice un'apposita mozione d'ordine che sottopone al Consiglio.

ART. 2 APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione e le sue eventuali successive modifiche sono approvate con deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

TITOLO I IL CONSIGLIO DELL'UNIONE TERRA DEI CASTELLI

ART. 3 SEDE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Il Consiglio può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il Comune ospitante è tenuto a fornire quanto occorrente al regolare funzionamento del Consiglio.
3. Con proprio provvedimento formale il Presidente dell'Unione può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalle sedi dei Comuni quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti di carattere collettivo che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

ART. 4 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci dei Comuni associati, da nove Consiglieri comunali, di cui tre di minoranza, eletti dal Consiglio del Comune di Agugliano e da nove Consiglieri comunali, di cui tre di minoranza, eletti dal Consiglio del Comune di Polverigi secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. Ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica, è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dallo Statuto.
3. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Unione; in caso di sua assenza o impedimento la presidenza spetta al Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, al Consigliere più anziano d'età.
4. Gli Assessori dell'Unione esterni al Consiglio possono partecipare alle sedute dello stesso senza diritto di voto, ma con diritto d'intervento nella discussione se a ciò autorizzati dal Presidente dell'Unione.

ART. 5 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente dell'Unione o chi lo sostituisce (ex art. 12, c. 4 dello Statuto), presiede il Consiglio dell'Unione e svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Consiglio e assicura il buon andamento dei suoi lavori. Si avvale a tal fine dell'ausilio della Forza pubblica e della presenza in aula della stessa in servizio di vigilanza, procurandone l'intervento immediato a carico dei responsabili nell'ipotesi prevista dall'art. 342 c.p. (oltraggio ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario);
 - b) convoca il Consiglio con le modalità di cui al successivo art. 23, ne dirige le discussioni, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, apre e chiude le sedute, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati, facendo in tal modo osservare il regolamento, e a tal fine tutela il Consiglio e gli addetti ai lavori da eventuali turbative che provengano dall'interno o dall'esterno, esercitando il potere disciplinare interno verso i Consiglieri e le azioni eventualmente necessarie verso gli intervenuti esterni;
 - c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, con le modalità indicate nel presente regolamento.
2. La carica di Presidente è ricoperta a rotazione da ciascun Sindaco per un periodo di 30 mesi.

ART. 6 SEGRETARIO DELL'ADUNANZA CONSILIARE

1. Il Segretario dell'Unione o chi legalmente lo sostituisce è l'organo tecnico che presiede alla formazione della pubblica fede documentale, accertando la volontà del collegio, ed in quanto tale partecipa alle sedute del Consiglio, sovrintende alla formazione del processo verbale, esegue l'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni ed in genere coadiuva il Presidente del Consiglio per il regolare andamento dei lavori del Consiglio dell'Unione.
2. Il Segretario dell'Unione non ha voto, ma può esprimere se richiesto dal Presidente del Consiglio o dagli stessi Consiglieri, tramite il Presidente, il suo parere sul lato giuridico delle questioni in discussione.
3. Il Segretario, al pari dei Consiglieri, deve astenersi dal prendere parte ai lavori quando vi abbia diretto interesse, o riguardino coniuge o parenti e/o affini sino al quarto grado civile a pena di invalidità delle deliberazioni stesse, ed ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala fino a decisioni adottate.
4. Il Consiglio dell'Unione sceglie uno dei suoi membri per esercitare unicamente le funzioni di segretario verbalizzante, allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, nei casi in cui il Segretario non sia presente ai lavori del Consiglio.
5. Il Consigliere incaricato delle funzioni di Segretario verbalizzante conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di membro del Consiglio deliberante e quindi partecipa legittimamente alle deliberazioni.

ART. 7 PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI 1.

Ogni Consigliere:

- a) ha diritto di iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio, nelle forme regolate dal presente regolamento;
- b) ha diritto di presentare istanza di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno) e proposte di deliberazioni o loro emendamenti al Presidente dell'Unione o a chi lo sostituisce (ex. art. 12, c. 4 dello Statuto);

- c) ha accesso regolamentato, al fine di ottenere informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, agli uffici dell'Unione e degli enti cui l'Unione stessa partecipa, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio;
 - d) ha diritto di ottenere copia degli atti dell'Unione, delle sue aziende ed enti dipendenti e delle società partecipate nonché dei relativi atti preparatori.
2. I Consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni e sui documenti ed atti ottenuti nell'esercizio delle loro prerogative nei casi specificamente previsti dalla legge.

ART. 8 RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente dell'Unione è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai 20 giorni, quando lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti di attribuzione consiliare dagli stessi richiesti.
2. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 9 ASSENZE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri che, per qualsiasi motivo, non fossero in grado di partecipare alle adunanze consiliari, sono tenuti a darne giustificazione al Presidente del Consiglio o a chi ne fa legittimamente le veci. Le comunicazioni relative sono presentate al Presidente del Consiglio o chi ne fa legittimamente le veci prima dell'inizio della seduta, anche per il tramite della segreteria dell'Unione, via fax, mail o sms o da altro Consigliere partecipante alla seduta.
2. Si ritengono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, gravi motivi familiari, assenze per esigenze di lavoro, per congedi autorizzati dal Presidente dell'Unione ed altre situazioni assimilabili.
3. Di esse si deve far menzione nel processo verbale della seduta, previa comunicazione al Consiglio da parte del Presidente del Consiglio, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.
4. Il Consigliere che si assenta dalla adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisarne il Segretario e il Presidente del Consiglio, perché ne prenda nota nel verbale. Parimenti, il Consigliere che arriva in ritardo rispetto all'inizio dei lavori dovrà, per non essere considerato assente, darne comunicazione al Segretario e al Presidente del Consiglio.
5. Non si ritengono giustificate le assenze dovute a costante impedimento per ragioni professionali o di lavoro, alla intenzione di volere con il non intervento protestare contro il sistema di amministrazione del Presidente dell'Unione o della Giunta o della maggioranza consiliare.
6. Decade, ex art. 16, c. 1 del vigente Statuto, il Consigliere che non intervenga, senza le giustificazioni di cui al precedente comma 2, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio, previa presa d'atto da parte dello stesso organo con le procedure di cui all'art. 10, c. 3.

ART. 10 CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. L'Unione

provvede a comunicare al Comune di competenza le avvenute dimissioni, chiedendo al contempo la sostituzione del Consigliere dimissionario.

2. Qualora un Consigliere dell'Unione si dimetta ovvero per qualsiasi motivo cessi o venga sospeso dalla carica di Consigliere del proprio Comune, decade automaticamente ed immediatamente anche dalla carica di Consigliere dell'Unione. La comunicazione relativa deve quindi essere inoltrata dal Comune interessato all'Unione, ed è sostitutiva di quella di cui al comma 1.
3. I Consiglieri che non intervengono per tre sedute consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio dell'Unione. I competenti responsabili del procedimento su segnalazione del Presidente del Consiglio dell'Unione, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvedono con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine di giorni 15 decorrenti dalla data di ricevimento. Gli uffici competenti trasmettono gli atti al Presidente dell'Unione che li sottopone a delibera consiliare tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere.
4. Il Consigliere dell'Unione cessato per qualsiasi motivo viene sostituito con le modalità dettate dallo Statuto. Il Consiglio comunale cui appartiene il Consigliere dell'Unione cessato provvede ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione entro 20 giorni dall'esecutività dei relativi procedimenti di cessazione, secondo le previsioni dello Statuto dell'Unione e nel rispetto dei rapporti numerici dati tra maggioranza e minoranza, e a comunicare tempestivamente all'Unione l'avvenuta elezione.
5. Nella prima seduta a cui partecipa il nuovo o i nuovi Consiglieri eletti, il Consiglio dell'Unione provvede alla convalida mediante apposita deliberazione, da effettuarsi prima della trattazione dell'ordine del giorno della seduta.
6. L'assenza di uno o più Consiglieri cessati nelle eventuali sedute del Consiglio che dovessero tenersi prima della loro avvenuta sostituzione non modifica il numero dei Consiglieri assegnati per il computo dei quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio.

TITOLO II I GRUPPI CONSILIARI

ART. 11 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri dell'Unione si costituiscono in Gruppi consiliari formati da uno o più componenti e dotati di un Capogruppo.
2. La costituzione dei gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato. La costituzione di nuovi Gruppi consiliari o l'adesione da parte di un Consigliere ad un gruppo diverso da quello dichiarato devono essere immediatamente comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio.
3. Ogni nuovo Consigliere che entra a far parte del Consiglio dell'Unione deve rendere la dichiarazione scritta, da consegnare al Presidente del Consiglio prima della fine della prima seduta a cui partecipa, riportante il Gruppo consiliare a cui intende appartenere.

4. Entro l'inizio della seconda seduta del Consiglio successiva a eventi che abbiano portato al rinnovo contestuale di oltre il 50% dei Consiglieri, si procede ad una nuova costituzione in gruppi consiliari raccogliendo le dichiarazioni di tutti i Consiglieri.
5. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata la comunicazione di cui all'art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000.

ART. 12 ASSISTENZA AMMINISTRATIVA O TECNICO-GIURIDICA AI CONSIGLIERI

1. Per l'assistenza giuridica tecnica ed amministrativa necessaria all'espletamento delle proprie funzioni, i gruppi possono fare riferimento al personale dell'Unione nelle cui competenze rientra l'assistenza agli organi istituzionali e, attraverso esso, agli altri organi tecnici dell'Unione.
2. Il Presidente, qualora le richieste di informazione da parte dei Consiglieri costituiscano un serio ostacolo al regolare svolgimento dell'attività lavorativa degli uffici con ripercussioni negative sullo svolgimento dei servizi, può determinare i giorni e gli orari nei quali i Responsabili dei servizi sono a disposizione dei Consiglieri per l'accesso alle informazioni utili all'espletamento del mandato.

ART. 13 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione ed è composta dai Capigruppo consiliari nominati dai rispettivi Gruppi consiliari.
2. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente del Consiglio quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due Capigruppo rappresentativi di almeno un terzo dei Consiglieri.
3. Può avvalersi, su richiesta del Presidente dell'Unione, della consulenza tecnica del Segretario dell'Unione.
4. La conferenza dei Capigruppo si pronuncia sulle questioni di interpretazione del regolamento di funzionamento del Consiglio e su quant'altro sia ritenuto necessario dal Presidente del Consiglio.
5. La Conferenza è convocata con le stesse formalità e tempi previsti per il Consiglio. E' regolarmente costituita e delibera con gli stessi quorum previsti per le Commissioni consiliari come disciplinato all'articolo 14.
6. Delle riunioni della Conferenza deve essere steso un verbale sintetico contenente le decisioni raggiunte e le eventuali posizioni contrarie.
7. A fronte di specifiche esigenze di rapidità operativa, il Presidente del Consiglio può informare e/o raccogliere le opinioni dei Capigruppo a mezzo posta elettronica.

TITOLO III LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 14 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Le Commissioni consiliari permanenti hanno lo scopo di favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio e sono costituite entro la terza seduta del Consiglio che segue il rinnovo di oltre il 50% dei membri del Consiglio, a seguito di tornata elettorale o altri eventi.

2. Le Commissioni consiliari permanenti sono istituite sui seguenti gruppi di tematiche omogenee:
 - a) 1^a Commissione – Statutaria e regolamentare:
Statuto dell'Unione e regolamenti di competenza del Consiglio e loro modifiche;
 - b) 2^a Commissione – Bilancio e programmazione economica:
Bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Unione e assestamento generale di bilancio;
 - c) 3^o Commissione – Ambiente e Territorio:
Gestione e tutela del territorio e dell'ambiente.
2. Ogni Commissione permanente è composta da un numero di Consiglieri, ivi compreso il Presidente, pari a quello dei Gruppi consiliari formalmente costituiti; ogni gruppo esprime nella Commissione tanti voti quanti sono i Consiglieri che vi aderiscono;
3. Le Commissioni sono costituite, su designazione dei Capigruppo consiliari, entro e non oltre 45 giorni dalla data della deliberazione di convalida dei Consiglieri.
4. Ogni Gruppo ha facoltà di designare al proprio interno un supplente e di designare un nuovo Commissario in sostituzione di quello in carica o cessato per qualsiasi causa. La proposta di nomina è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla ricezione a protocollo della nuova designazione.
5. Il Presidente della Commissione viene eletto tra i membri della Commissione stessa, con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti.
6. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione, che viene tenuta su convocazione del Presidente dell'Unione, entro 20 giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
7. Il Presidente della Commissione nomina un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 15 DURATA IN CARICA

1. Le Commissioni durano in carica fino al loro integrale rinnovo, disciplinato dal precedente art. 14, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.
2. Si procede a rinnovo integrale della Commissione anche in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti.

ART. 16 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Le Commissioni permanenti sono convocate dal Presidente della Commissione. Per richiesta fatta da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente dell'Unione la riunione deve aver luogo entro quindici giorni da quello in cui perviene la richiesta indirizzata per iscritto al Presidente.
2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è comunicato ai membri delle commissioni (effettivi e supplenti) almeno quattro giorni liberi e consecutivi prima della riunione, salvo i casi d'urgenza, con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio.
3. L'avviso di convocazione viene inviato, per conoscenza, al Presidente e agli Assessori dell'Unione. Il Presidente dell'Unione e gli Assessori delegati competenti per materia possono prendere parte ai lavori della Commissione senza diritto di voto.

4. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'Unione o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione almeno 48 ore prima della seduta.
5. Le sedute della Commissione sono validamente costituite con almeno la presenza della metà dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti rappresentati in seduta.
6. Le funzioni di segretario delle Commissioni possono essere svolte da personale dipendente di categoria "C" o superiore incaricato dal Segretario dell'Unione oppure da un componente della Commissione di volta in volta individuato.
7. Le Commissioni possono avvalersi della funzione consultiva dei titolari di P.O. o del Segretario dell'Unione, ciascuno per la propria competenza, dietro richiesta del Presidente della Commissione.

ART. 17 COMPITI E FUNZIONI

1. Le Commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio.
A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di vigilanza, di studio e di proposta relative all'ambito di competenza della Commissione e specificatamente:
 - a) esprimono pareri non vincolanti sulle proposte di deliberazioni di competenza consiliare, loro sottoposte dalla Giunta;
 - b) approfondiscono, anche di loro iniziativa, le questioni di interesse generale rientranti nel settore di competenza;
 - c) possono presentare al Presidente dell'Unione proposte di deliberazioni su materie di loro competenza.

ART. 18 VERBALI DELLE SEDUTE

1. Per ogni seduta delle Commissioni è realizzato, a cura del Presidente della Commissione coadiuvato dal Segretario della Commissione, un apposito verbale redatto in forma sintetica che dia atto delle posizioni assunte. Tale verbale viene approvato dalla Commissione nella seduta successiva.
2. Copia dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Segretario dell'Unione e ai componenti della Commissione e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

ART. 19 COMMISSIONI CONSILIARI TEMPORANEE

1. Possono essere istituite Commissioni temporanee per indagini conoscitive (di carattere particolare o eccezionale).
2. La Commissione temporanea può essere proposta dal Presidente dell'Unione, dalla Conferenza dei Capigruppo o da almeno cinque Consiglieri, ed istituita con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La delibera istitutiva determina il numero dei componenti, garantendo comunque la presenza di tutti i Gruppi consiliari, i poteri, l'oggetto e i tempi di espletamento dei lavori.
4. I criteri di funzionamento e di composizione, non disciplinati nel presente articolo, sono analoghi a quelli delle Commissioni permanenti. Il Presidente, scelto tra le minoranze, viene eletto a seguito dell'istituzione della Commissione.

5. Le Commissioni terminano i loro lavori con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva, nella quale devono essere esposti i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio. Qualora non ci sia unanimità di giudizio, è ammessa anche la presentazione di una relazione delle minoranze.
6. La Commissione temporanea ha il potere di richiedere al Segretario dell'Unione ed ai Responsabili degli uffici e servizi o delle istituzioni o delle aziende, atti, documenti, notizie e chiarimenti che tali soggetti sono tenuti a fornire senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. La Commissione può effettuare direttamente accertamenti presso gli uffici ed i servizi dell'Unione, in qualunque forma gestiti. La Commissione ha facoltà di ascoltare Presidente, Assessori o Consiglieri, nonché i soggetti esterni coinvolti nelle questioni esaminate.
7. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di minoranza.

TITOLO IV PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

ART. 20 PREDISPOSIZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente dell'Unione, sulla base della giacenza degli atti istruiti dagli organi tecnici e delle richieste di inserimento di argomenti di competenza consiliare da parte dei Gruppi consiliari o dei singoli Consiglieri e delle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo.
2. Vengono inserite automaticamente nell'ordine del giorno i punti indicati ai successivi articoli 22 e 23, nei tempi e nei modi indicati all'interno degli articoli stessi.

ART. 21 LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Entro 120 giorni dalla nomina, il Presidente presenta al Consiglio, sentita la Giunta (art. 46, c. 3, D.Lgs. 267/2000) il documento programmatico da depositarsi in libera visione per la presentazione di eventuali modifiche/integrazioni da parte dei Consiglieri, almeno 30 giorni liberi e consecutivi prima della data di convocazione del Consiglio per la sua presentazione.
2. Nei 15 giorni successivi al deposito, i membri del Consiglio possono formulare proposte di variazione e integrazione agli indirizzi proposti dal Presidente dell'Unione, presentando tali proposte in forma scritta presso la sede dell'Unione.
3. Il Presidente dell'Unione, in occasione della presentazione ufficiale delle proprie linee programmatiche al Consiglio, espone le proposte di integrazione ricevute, esplicitando le ragioni dell'accoglimento o del rigetto delle proposte stesse.
4. Le Linee programmatiche del mandato del Presidente sono poi sottoposte a deliberazione del Consiglio.

ART. 22 PROPOSTE DEI CONSIGLI COMUNALI DEGLI ENTI ADERENTI

1. I Consigli Comunali degli enti aderenti possono far pervenire all'Unione, entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno, le proprie valutazioni e orientamenti in merito ad atti programmatori demandati all'Unione e da adottarsi con riferimento all'anno successivo.

2. Tali valutazioni e orientamenti devono essere presentati presso la sede dell'Ente entro il termine sopraindicato, indirizzate al Presidente dell'Unione, che provvede ad inserirli nella prima seduta utile del Consiglio dell'Unione.

TITOLO V DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 23 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Le sedute possono essere di carattere ordinario, straordinario o urgente.
2. La convocazione del Consiglio dell'Unione è fatta dal Presidente dell'Unione mediante affissione all'albo pretorio elettronico sul sito istituzionale dell'Unione e di quelli dei Comuni aderenti. Dell'avvenuta pubblicazione viene data contestualmente comunicazione ai Consiglieri dell'Unione secondo le indicazioni fornite per iscritto dagli stessi in occasione della prima seduta cui sono chiamati a prendere parte. Nel caso in cui il Consigliere non abbia fornito tali riferimenti, la comunicazione viene fatta dalla Segreteria dell'Unione, anche telefonicamente.
3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono pubblicati anche sul sito web dell'Unione e su quello dei Comuni aderenti.
4. Nel caso di impedimento o assenza del Presidente dell'Unione, i poteri di convocazione e presidenza del Consiglio spettano al Vice Presidente dell'Unione, in assenza di questi al Consigliere più anziano d'età.
5. Il Consiglio deve riunirsi entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un terzo dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti di competenza da essi richiesti.
6. L'avviso di convocazione contenente il luogo, la data e l'ora precisa della riunione, nonché l'elenco degli oggetti da trattare all'ordine del giorno, deve essere pubblicato almeno cinque giorni liberi e consecutivi prima per le sessioni ordinarie e per quelle straordinarie ed almeno 48 ore prima per quelle urgenti.
7. Eventuali nuove proposte di competenza consiliare aventi carattere d'urgenza e non comprese nell'ordine del giorno iniziale possono essere introdotte dandone avviso ai Consiglieri almeno 48 ore prima dell'inizio della relativa riunione di Consiglio, con le stesse modalità previste per la convocazione.
8. Eventuali irregolarità della convocazione e/o della comunicazione si intendono sanate con la partecipazione all'adunanza, anche se non all'intera seduta.
9. Tutti i documenti e gli eventuali pareri relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'Unione o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti liberi e consecutivi. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati 24 ore prima della riunione. Se tali termini non sono rispettati la deliberazione non può avere luogo.

ART. 24 PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; eccezionalmente possono essere segrete nei casi previsti ai successivi commi del presente articolo. Le sedute pubbliche possono avere, all'occorrenza, carattere aperto o parzialmente aperto, secondo la disciplina del presente articolo.

2. Qualsiasi cittadino può accedere alla sala consiliare prendendo posto nell'apposito settore riservato al pubblico. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto idoneo per la funzione di documentazione che è chiamata a svolgere.
3. Chiunque accede nella sala delle adunanze consiliari non può portare armi di sorta e, deve restare in silenzio per tutta la durata della seduta, astenendosi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione.
4. Nelle sedute pubbliche il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla forza pubblica che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine, fatta salva la perseguibilità di eventuali reati commessi.
5. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nella parte della sala riservata ai Consiglieri, in cui sono ammessi, il Segretario ed il personale addetto al servizio, i Responsabili di Area e il Revisore dei Conti, per essere eventualmente sentiti in ordine a particolari oggetti all'ordine del giorno, oltre che funzionari, consulenti od autorità espressamente individuate dal Presidente del Consiglio.
6. Il Consiglio è in obbligo di deliberare con l'esclusione del pubblico dalla sala delle adunanze quando si tratti di questioni concernenti persone.
7. Qualora per ragioni di ordine pubblico o di pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni di determinate persone, il Consiglio, anche nel corso della discussione, lo ritenga opportuno, può adottare la deliberazione senza la presenza del pubblico e con votazione segreta, riportando nell'atto adeguate motivazioni.
8. Quando un Consigliere ritenga che nel corso della discussione venga in trattazione la questione di persone, può chiedere che il Consiglio deliberi la trasformazione della seduta da pubblica a segreta.
9. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i Consiglieri ed il Segretario.
10. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politicosociale o di speciale importanza per la vita della collettività locale, il Consiglio può essere convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti - in seduta aperta o parzialmente aperta. Alla prima tipologia possono prendere parte tutti i cittadini interessati, con diritto di parola; alla seconda possono prendere parte attiva con diritto di parola gli esponenti di organi pubblici e/o organizzazioni della società civile espressamente invitati in quanto detentori di competenze o interessi specifici nelle tematiche affrontate.

ART. 25 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.
2. L'adunanza del Consiglio si apre all'ora indicata all'avviso di convocazione. Essa diviene valida agli effetti deliberativi, non appena raggiunto il numero legale.
3. Il numero legale viene accertato all'inizio della seduta mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario dell'adunanza, o da chi lo sostituisca.
4. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario, il Presidente del Consiglio dispone che si proceda a nuovi appelli.
5. Raggiunto il prescritto numero legale, il Presidente del Consiglio annuncia che la seduta è aperta, specificando l'ora di inizio; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio apre ugualmente la seduta, citando l'ora

di apertura, e fa redigere il processo verbale in cui si dà atto della insufficienza del numero, si dichiara deserta l'adunanza e si indicano i nomi dei Consiglieri intervenuti e quelli degli assenti, quindi dichiara sciolta l'adunanza.

6. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta. Il Presidente del Consiglio procede alla verifica del numero legale, se richiesto, esclusivamente nell'imminenza del procedimento di votazione.
7. Qualora venga accertata la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un minimo di 30 minuti per consentire il formarsi del numero legale. Qualora trascorso tale termine, venga ancora accertata la mancanza del numero legale, la seduta viene sciolta riportandone menzione nel verbale nel quale saranno indicati i Consiglieri presenti e quelli assenti con le eventuali giustificazioni e lo stesso viene dichiarato deserto per gli argomenti all'O.d.G. non trattati.

ART. 26 SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale.
2. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e modi indicati nel presente regolamento; quando però, l'avviso della seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, per il caso che si renda necessario, l'avviso della seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta dichiarata deserta.

ART. 27 PROCEDIMENTO PER LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Gli argomenti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine con il quale sono presentati nell'avviso di convocazione, salvo diversa decisione assunta dal Consiglio a maggioranza dei presenti con votazione palese.
2. La trattazione di ciascun argomento all'ordine del giorno procede secondo l'ordine seguente:
 - a) illustrazione della proposta di deliberazione o della comunicazione al Consiglio;
 - b) discussione generale, seguita da eventuali proposte di deliberazione;
 - c) ove richiesta, discussione particolareggiata dell'atto nei suoi articoli, o nelle sue parti, con eventuale presentazione di emendamenti o aggiunte;
 - d) votazione complessiva delle proposta.
3. Il Presidente dell'Unione, i relatori della Giunta e delle Commissioni consiliari, i singoli Consiglieri che abbiano avanzato una specifica proposta deliberativa comunicano ed illustrano l'oggetto in trattazione, mettendo in evidenza, in linea generale, le ragioni e i contenuti dell'atto, eventualmente riportando il parere degli organi amministrativi, tecnici, contabili etc. L'argomento può anche essere illustrato mediante relazione scritta, in precedenza depositata in allegato agli atti che si riferiscono agli oggetti posti all'ordine del giorno della seduta, resa disponibile in formato elettronico a ciascun Consigliere.

ART. 28 EMENDAMENTI DEI PROVVEDIMENTI DISCUSSI IN AULA

1. Sugli argomenti trattati in Consiglio possono essere presentati direttamente in aula gli "emendamenti", intendendosi per tali le sostituzioni e le aggiunte alle proposte medesime o alle loro singole parti.

2. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto, già firmati, al Presidente dell'Unione prima della discussione.
3. Il Presidente dell'Unione può dispensare dalla presentazione per iscritto di emendamenti quando si tratti di variazioni di lieve entità, nel quale caso si limita a farne prendere precisa nota dal Segretario del Consiglio.
4. È consentito ad ogni Consigliere di presentare più emendamenti, ma nessuno di essi è più ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta alla quale gli emendamenti si riferiscono.
5. Ogni emendamento può essere ritirato in qualsiasi momento.
6. In caso di accoglimento di emendamenti che incidono sulla sostanza del provvedimento, al fine di permettere la votazione complessiva sulla proposta di atto deliberativo con l'acquisizione dei pareri obbligatori ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, il punto all'ordine del giorno viene rinviato ad una seduta successiva qualora non sia possibile acquisire i pareri obbligatori preventivi nella medesima seduta.
7. Costituisce "emendamento tecnico" la variazione all'atto proposta dagli organi tecnici dell'Unione e illustrata nel corso della seduta, in ragione di elementi o ulteriori valutazioni e/o approfondimenti sopravvenuti dopo il deposito dell'atto in trattazione. L'emendamento tecnico è soggetto alla medesima normativa degli emendamenti proposti dai membri del Consiglio ed è proposto dal Presidente dell'Unione.

ART. 29 QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

1. Si ha la questione pregiudiziale quando viene proposto che un dato argomento non si debba discutere, mentre si ha la questione sospensiva quando viene proposto che un dato argomento debba essere rinviato.
2. La questione pregiudiziale o la domanda di sospensiva possono essere presentate verbalmente da ogni Consigliere, prima o durante la discussione in merito. Esse verranno discusse e poste in votazione palese prima che si proceda o si prosegua nella discussione di merito.

ART. 30 FATTO PERSONALE

1. Vi è "fatto personale" quando un Consigliere sia intaccato nella propria condotta (morale, politica, pubblica, privata), o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari di quelli effettivamente espressi o avvenuti.
2. La parola per fatto personale può essere domandata in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente dell'Unione.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso consista, ed il Presidente dell'Unione decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente dell'Unione non è stata accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito senza discussione, per alzata di mano ed a maggioranza dei presenti.

ART. 31 L'INTERROGAZIONE

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente dell'Unione od alla Giunta da parte di uno o più Consiglieri per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia esatta, se siano stati adottati o si intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati.
2. Le interrogazioni sono poste, secondo la data di arrivo, all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dell'Unione successiva alla loro presentazione.
3. Se l'interrogante non è presente quando viene messa in trattazione la sua interrogazione, questa si ha per ritirata a meno che il presentatore ne abbia chiesto il rinvio o che la sua assenza sia giustificata.
4. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche all'apertura della seduta, rimettendo copia del testo al Presidente del Consiglio.
5. Il Presidente del Consiglio, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, nei limiti di tempo a queste riservate e sempreché dispongano degli elementi necessari. In caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta.
6. Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del primo Consiglio utile, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta che verrà data dal Presidente dell'Unione, entro 30 giorni.
7. Qualora venga richiesta la presentazione in aula, ma il Consiglio non venga convocato entro trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione al protocollo dell'Unione, all'interrogazione viene comunque anticipata risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione.
8. L'interrogante può replicare soltanto per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta o per esporne brevemente le ragioni. A nessun altro Consigliere è concesso di interloquire.
9. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta al primo firmatario; soltanto in caso di sua assenza il diritto passa al firmatario successivo e così di seguito.
10. Il limite massimo fissato per la trattazione delle interrogazioni è fissato in mezz'ora. Le interrogazioni che rimanessero da trattare dopo tale periodo sono rinviate alla seduta successiva. Qualora il rinvio, stante la natura e l'oggetto dell'interrogazione, vanificasse la sua incidenza, il Presidente dell'Unione provvede con risposta scritta entro 5 giorni dalla seduta.
11. Il Presidente dell'Unione può rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni redatte in termini sconvenienti o non relative ad argomenti interessanti l'Amministrazione dell'Unione.

ART. 32 L'INTERPELLANZA

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.
2. Le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile a decorrere dalla data di presentazione. Ove per comprovate esigenze, ciò non fosse possibile, lo svolgimento dell'interpellanza avverrà nella seduta successiva.
3. La trattazione delle interpellanze avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il testo dell'interpellanza viene letto dal Presidente.

4. L'interpellanza in caso di assenza dell'interpellante, viene rinviata alla seduta successiva ed in caso di ulteriore assenza, si ritiene definitivamente ritirata.
5. L'interpellante illustra la propria interpellanza, per un tempo non superiore a 10 minuti, prima della risposta del Sindaco. Dopo la risposta, l'interpellante dichiarerà se è o meno soddisfatto e per quali ragioni contenendo tale dichiarazioni nel termine di 5 minuti.
6. Qualora l'interpellante dichiarerà di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'argomento dell'interpellanza, può trasformare la stessa in una mozione nel corso della seduta. La mozione sarà immediatamente letta dal Presidente ed iscritta per lo svolgimento all'ordine del giorno della seduta successiva.

ART. 33 LA MOZIONE

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito delle attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente dell'Unione, sottoscritta dal Consigliere proponente e viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la sua presentazione.
3. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme del presente regolamento.
4. Alla discussione delle mozioni possono partecipare tutti i Consiglieri, ma nessuno può parlare per più di cinque minuti.
5. Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito un secondo intervento, non superiore ai tre minuti, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve aver luogo la votazione.

ART. 34 GLI ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un pronunciamento politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale. Non devono essere corredati dei pareri richiesti per le deliberazioni.
2. Se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta e nella stessa trattati, a discrezione del Presidente dell'Unione.
3. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 10 minuti. Alla discussione possono intervenire il Presidente dell'Unione e i Consiglieri, ciascuno per un tempo massimo di cinque minuti.
4. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

ART. 35 LA MOZIONE D'ORDINE

1. Si definisce mozione d'ordine il richiamo verbale alla legge o al presente regolamento, ed anche il rilievo sul modo e l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione

dibattuta, o con cui si intende procedere alla conseguente votazione, avanzato alla Presidenza da uno o più Consiglieri.

2. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente dell'Unione.
3. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione ed a maggioranza dei presenti.

ART. 36 PROPOSTE E QUESTIONI ESTRANEE, COMUNICAZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI

1. Il Consiglio dell'Unione non può deliberare, né mettere in discussione, alcuna questione o proposta estranea agli oggetti già regolarmente iscritti all'ordine del giorno, se non con le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. È consentito al Presidente dell'Unione di fare comunicazioni estranee all'ordine del giorno, purché non riguardino questioni personali.
3. Sulle comunicazioni del Presidente dell'Unione non si può aprire discussione successiva.
4. Ogni Consigliere può chiedere la parola, e ha diritto di ottenerla, per celebrazioni di eventi, per commemorazione di persone e di date di particolare rilievo, per manifestazioni dei sentimenti del Consiglio di fronte ad un evento di interesse locale o nazionale o per comunicazioni di grave importanza.
5. Gli interventi relativi a tali celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni devono, di massima, essere contenute nel limite di tre minuti per ogni Consigliere, e, qualora il Presidente dell'Unione non le ritenesse opportune, sull'ammissibilità delle medesime si pronuncia il Consiglio, senza discussione e a maggioranza dei presenti.

ART. 37 ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
2. Nessun Consigliere può prendere la parola se prima non l'ha ottenuta dal Presidente dell'Unione, il quale l'accorda secondo l'ordine della domanda, a meno che qualcuno dei richiedenti dichiari di cedere ad altri il proprio turno.
3. Non sono ammesse discussioni o dialoghi tra Consiglieri. Ove essi avvengano il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, dove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.
5. Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno ogni Consigliere può parlare per non più di due volte.
6. I Consiglieri hanno di norma 5 minuti di tempo per l'intervento, che possono essere derogati in aumento dal Presidente dell'Unione, e 3 minuti per l'eventuale replica.
7. A nessuno è permesso interrompere chi parla, salvo per un richiamo al presente regolamento da parte del Presidente del Consiglio.
8. Per nessun motivo il Presidente può espellere un Consigliere dall'aula. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il

Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.

ART. 38 ASTENSIONI PREVISTE DALLA LEGGE

1. Tutti i membri del Consiglio debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie, verso gli organi cui appartengono, verso gli Enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio, o di interessi, liti o contabilità dei loro congiunti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, ovvero quando si tratti di conferire incarichi ai medesimi.
2. Nei casi ove sia prevista dalla legge l'astensione del Consigliere o del Presidente o del Segretario interessato a prendere parte alle deliberazioni, pena la nullità delle medesime, a questi è fatto obbligo di uscire dalla sala delle adunanze consiliari prima ancora dell'inizio della discussione.
3. Qualora dall'interessato, o da altro Consigliere, venga sollevata eccezione, sulla questione si pronunzia il Consiglio a maggioranza dei presenti.

ART. 39 CONTINUAZIONE DELLA TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO IN CASO DI MANCATO ESAURIMENTO

1. Qualora non possa ultimarsi la trattazione degli affari all'ordine del giorno, il Presidente dell'Unione sospende la seduta ed avverte che la sua continuazione avrà luogo nel giorno e nell'ora già indicata nell'avviso di convocazione. Ai Consiglieri non intervenuti alla riunione deve essere comunicato, con le stesse modalità previste per la convocazione, la prosecuzione della seduta nella data e nell'ora già indicata nella convocazione inviata.
2. Nel caso in cui l'eventuale prosecuzione non sia stata indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente decide la data di svolgimento della successiva seduta di continuazione, che potrà essere convocato, ove occorra, con le modalità previste per le sedute aventi carattere di urgenza.

ART. 40 CHIUSURA DELLA SEDUTA CONSILIARE

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dell'Unione dichiara chiusa la seduta.

TITOLO VI LE VOTAZIONI DEL CONSIGLIO

ART. 41 SISTEMI DI VOTAZIONE

1. Le votazioni del Consiglio dell'Unione hanno luogo in forma palese, per alzata di mano o per appello nominale, salvo diversa espressa previsione della legge, dello statuto o del presente regolamento.
2. La votazione segreta ha natura eccezionale e riguarda le medesime situazioni in cui è obbligatoria la seduta segreta, riguardando deliberazioni da assumere con valutazioni relative a meriti o demeriti di determinate persone, contemplate al precedente art. 24.
3. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad un altro oggetto.

4. Il Presidente accerta il risultato della controprova e se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

ART. 42 NOMINA DEGLI SCRUTATORI PER VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

1. In caso di trattazione di un punto all'O.d.G. per cui è prevista la votazione a scrutinio segreto, il Presidente dell'Unione propone tre Consiglieri, preferibilmente appartenenti a gruppi diversi e rappresentanti sia della maggioranza che delle minoranze, a funzionare da scrutatori nelle votazioni a seduta segreta.
2. Gli scrutatori unitamente al Presidente dell'Unione ed al Segretario hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, esaminando, in questo caso, le relative schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio ove sorga contestazione; quindi procedono al conteggio dei voti riportati pro e contro ogni singola proposta.
3. Le schede delle votazioni segrete, riconosciute regolari, vengono distrutte a cura del Segretario.

ART. 43 DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Prima che una proposta sia messa in votazione, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, anche se la votazione è segreta.
2. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare i due minuti per ciascun oratore. Il Presidente dell'Unione può concedere una deroga a tale limite a proprio insindacabile giudizio, tenuto conto del numero di iscrizioni a parlare, dell'importanza dell'argomento trattato e dei punti ancora da trattare.
3. Durante lo svolgimento delle votazioni non sono consentite dichiarazioni di voto.

ART. 44 ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. L'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) questione pregiudiziale, cioè la esclusione della discussione e del voto sulla proposta;
 - b) questione sospensiva, cioè la sospensione della discussione e del voto sulla proposta;
 - c) emendamenti alla proposta, o di parti della proposta, (soppressivi, sostitutivi, aggiuntivi);
 - d) singole parti di una proposta, ove questa sia stata suddivisa, o si componga già, di varie parti o articoli;
 - e) proposta principale.
2. Qualora sulle proposte, dopo che siano state annunciate dal Presidente dell'Unione per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione, senza bisogno di altre formalità che quelle di legge.

ART. 45 NORME PARTICOLARI DI VOTAZIONE

1. Ogni proposta comporta distinta votazione.
2. Nelle votazioni palesi è consentita un'approvazione "tacita", quando si tratti di esame particolareggiato di proposte complesse, come ad esempio i bilanci o i regolamenti, nel qual caso il Presidente dell'Unione si limita a chiedere se qualcuno ha da fare osservazioni. Se non vi è risposta, l'articolo o la parte di proposta complessa, s'intende approvato.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola ad alcuno, fino alla proclamazione dell'esito, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relative all'esecuzione della votazione in corso.

4. Nella medesima seduta, non è possibile ripetere una votazione che sia avvenuta regolarmente e che abbia determinato un esito certo.

ART. 46 MODALITÀ DELLA VOTAZIONE SEGRETA

1. Quando, per legge sia richiesto il voto segreto, questo sarà espresso su apposite schede fornite dal segretario verbalizzante.
2. Fatta salva diversa indicazione espressa da parte del Presidente dell'Unione, si adottano le seguenti formule: se si tratta di approvare, o disapprovare, una proposta, si scrive sulla scheda "FAVOREVOLE" o "CONTRARIO"; se si tratta invece di nomine, si scrive il nome (o i nomi) secondo i casi, di colui (o coloro) che si vogliono nominare.
3. Chi si astiene pone nell'urna la scheda in bianco.
4. Il numero delle schede estratte dall'urna deve corrispondere al numero dei votanti, in caso contrario la votazione deve essere ripetuta.

ART. 47 NUMERO LEGALE PER LA VOTAZIONE E COMPUTO DELLA MAGGIORANZA

1. La votazione non può validamente aver luogo se non sia presente la maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio.
2. Salvo nel caso che siano richieste maggioranze qualificate, si intende adottata la proposta che ha ottenuto un numero di voti pari alla maggioranza dei votanti.
3. Non possono considerarsi presenti quei Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

TITOLO VII ATTI E DOCUMENTI PRODOTTI DAL CONSIGLIO

ART. 48 IL PROCESSO VERBALE

1. Le sedute del Consiglio sono registrate, in maniera da poter rappresentare con la massima fedeltà lo svolgimento della seduta stessa e le posizioni dei singoli Consiglieri. La registrazione inizia nel momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e termina con la dichiarazione del Presidente del Consiglio che la seduta è sciolta.
2. Oltre alla registrazione della seduta, viene steso, a cura del Segretario, un resoconto sintetico dell'intera seduta. Tale resoconto contiene esclusivamente la lista dei presenti all'apertura della seduta ed i successivi ingressi/uscite dei Consiglieri, gli eventuali assenti giustificati, l'elenco delle comunicazioni eventualmente effettuate dal Presidente dell'Unione, l'elenco dei punti discussi all'ordine del giorno, per ciascuno dei quali vengono indicati i Consiglieri intervenuti e l'esito delle votazioni. Ogni ulteriore informazione utile è disponibile nella registrazione e nei verbali di deliberazione depositati agli atti.
3. Le registrazioni audio delle sedute del Consiglio sono conservate presso l'Ufficio Affari generali dell'Unione fino al versamento negli archivi di deposito.
4. Ogni Consigliere in carica può, con richiesta indirizzata al Presidente dell'Unione e presentata presso la segreteria dell'Unione, chiedere in ogni momento una copia della registrazione di una data seduta del Consiglio.
5. Non è in nessun caso consentito l'ascolto della registrazione audio dei punti all'OdG di una seduta consiliare in alcuna delle sedute successive.

ART. 49 REGISTRAZIONI VIDEO

1. Sono consentite le registrazioni audiovisive delle adunanze del Consiglio dell'Unione anche ai fini dell'attività documentale istituzionale dell'Unione Terra del Castelli.
2. Tali registrazioni devono essere effettuate esclusivamente dall'Ente; è vietata ogni attività da parte di chiunque.
3. Le registrazioni video delle sedute sono disponibili sul sito dell'Ente.
4. In deroga al comma due e al fine di garantire il diritto di cronaca, è possibile la ripresa delle adunanze, in misura parziale, nonché la relativa trasmissione, a mezzo di videocamere o mezzi comunque idonei da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio ai sensi della normativa vigente in materia, previo accreditamento presso la Presidenza del Consiglio dell'Unione. Non devono essere ripresi gli eventuali spettatori. La messa in onda di eventuali spezzoni deve avvenire nel rispetto del principio di obiettività.
5. Le sedute del Consiglio dell'Unione possono essere oggetto di trasmissione integrale via internet esclusivamente a cura dell'Unione, nel rispetto della normativa a tutela della privacy. E' necessario informare i Consiglieri presenti della diffusione delle immagini ed osservare particolare cautela per i dati sensibili, per i quali si deve rispettare rigorosamente il principio di stretta necessità ed evitare in ogni caso di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute. Non devono essere ripresi gli eventuali spettatori nel pieno rispetto della normativa a tutela della privacy.
6. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda al regolamento vigente che disciplina la materia.

ART. 50 FORMA E CONTENUTI DELLE DELIBERAZIONI

1. L'istruttoria della deliberazione si intende perfezionata quando la proposta risulta motivata e contiene i pareri previsti dalla legge, in maniera da assicurare al Consiglio la disponibilità degli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono. L'esame preventivo delle proposte da parte dei Consiglieri è garantito con i tempi e modi stabiliti dall'art. 23 del presente regolamento.
2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto d'indirizzo deve essere espresso il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del servizio interessato, e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.
3. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non venga emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere, precisandone i motivi.
4. Le deliberazioni devono essere numerate progressivamente per ciascun anno solare di adozione e devono recare chiaramente leggibili la data e l'oggetto del provvedimento.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono firmate, in originale, dal Presidente dell'Unione e dal Segretario.

ART. 51 ANNULLAMENTO - REVOCA - MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio, secondo i principi dell'autotutela, ha potere discrezionale per procedere all'annullamento, revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

2. Nei provvedimenti di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.
3. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i relativi rapporti.

ART. 52 PUBBLICAZIONE

1. Le deliberazioni del Consiglio sono soggette a pubblicazione:
 - a) mediante affissione all'albo pretorio elettronico sul sito istituzionale dell'Unione come previsto dalla normativa di settore vigente;
 - b) mediante inserimento nell'apposita sezione del sito web www.unionecastelli.it
2. La pubblicazione è curata dall'Ufficio Segreteria. Le deliberazioni devono contenere l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, a firma del Responsabile o di altro personale del servizio Affari Generali appositamente delegato.

ART. 53 RILASCIO DI COPIE - ARCHIVIAZIONE

1. Le copie delle delibere sono disponibili per la stampa in carta semplice per chiunque vi abbia interesse, nell'apposita sezione del sito dell'Unione.
2. Copie conformi agli originali possono essere richieste, per scritto e specificandone il motivo, presso la sede dell'Unione.
3. Gli originali delle deliberazioni sono archiviate e conservate presso gli uffici dell'area Affari Generali.